

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 620-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche apportate con l'Accordo in oggetto al precedente Accordo del 1974 consistono essenzialmente nella soppressione del comma 2 dell'articolo 2, le cui disposizioni, relative alle stazioni di Innsbruck ed Arnoldstein ed alle sole operazioni ivi indicate, saranno assorbite da quelle, di più ampia portata, del comma successivo dello stesso articolo.

Viene così estesa, anche a dette stazioni, la possibilità che le Ferrovie dello Stato e le Ferrovie federali austriache stabiliscano, tramite intese dirette, le operazioni del servizio di

allacciamento e di transito che riterranno opportune.

L'Accordo modificato contribuirà senz'altro a rendere più fluido lo scorrimento dei convogli che attraversano il confine, con indubbio vantaggio per l'entità e la rapidità dei collegamenti ferroviari tra l'Austria e l'Italia.

Per queste considerazioni la Commissione affari esteri chiede all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

FIORET, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

7 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

16 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.